



**Associazione intercomunale servizi associati
Comuni di Nimis – Lusevera - Taipana**

Provincia di Udine
Sede presso Comune di Nimis

P.zza XXIX Settembre
33045 Nimis (Ud)

Tel. nr. 0432/790045
Fax nr. 0432/790173

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI
TOSSICI E NOCIVI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
Comune di Nimis n. 32 del 24.08.2007
Comune di Lusevera n. 31 del 23.08.2007
Comune di Taipana n. 44 del 29.08.2007

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento - Principi generali
- Art. 2 Assunzione del servizio in economia

TITOLO II CAPO I° RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Art. 3 Delimitazione della zona di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 4 Detenzione iniziale e modalità di conferimento
- Art. 5 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 6 Divieto di accesso nella proprietà privata
- Art. 7 Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- Art. 8 Distanze e capacità dei contenitori (Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)
- Art. 9 Servizio di raccolta non in regime di privativa (Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 10 Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio (Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)

CAPO I° RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

- Art. 11 Raccolta trattamento e spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni
- Art. 12 Contenitori porta rifiuti
- Art. 13 Rifiuti da attività edilizie
- Art. 14 Rifiuti provenienti da cimiteri
- Art. 15 Obblighi vari
- Art. 16 Rifiuti prodotti nelle aree attrezzate per la sosta dei nomadi
- Art. 17 Siringhe abbandonate
- Art. 18 Asporto di scarichi abusivi
- Art. 19 Pulizia di mercati ed aree esterne ad esercizi pubblici
- Art. 20 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti.
- Art. 21 Pulizia di terreni non edificati
- Art. 22 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 23 Istituzione e scopo del servizio
- Art. 24 Definizioni
- Art. 25 Rifiuti urbani pericolosi

- Art. 26 Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 27 Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani
- Art. 28 Rifiuti ingombranti
- Art. 29 Raccolta di vetro e plastica
- Art. 30 Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
- Art. 31 Utilizzo dei contenitori
- Art. 32 Esercizio delle raccolte differenziate
- Art. 33 Informazione agli utenti
- Art. 34 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori
- Art. 35 Associazioni di volontariato

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 36 Rifiuti speciali assimilati (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)
- Art. 37 Istruzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati. (Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)
- Art. 38 Smaltimento dei rifiuti speciali - corrispettivo
- Art. 39 Smaltimento dei rifiuti speciali - convenzione
- Art. 40 Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- Art. 41 Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO V RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- Art. 42 Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 43 Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VI DIVIETI CONTROLLI SANZIONI

- Art. 44 Divieti
- Art. 45 Controlli
- Art. 46 Sanzioni

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 Norme abrogate
- Art. 48 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 49 Entrata in vigore del regolamento
- Art. 50 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 51 Variazioni del regolamento

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento - Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) la disciplina del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, intendendo per rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti derivanti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali, e sulle rive dei fiumi;

4) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L. 146/94.

b) la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto:

1) dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, N. 915 e successive modificazioni e integrazioni;

2) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

3) dal D.M. 29 maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;

4) dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507;

5) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

6) dalla L.R. 7.9.1987, N. 30 e successive modifiche e integrazioni.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;

f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2

Assunzione del servizio

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni competono al Comune che li esercita con diritto di privativa nelle forme di cui all'art. 8, del D.P.R. n. 915/82.

TITOLO II

CAPO I° RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 3

Delimitazione della zona di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, la zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita su tutto il territorio comunale.

Art. 4

Detenzione iniziale e modalità di conferimento

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di produzione del rifiuto stesso, essendo vietato l'esposizione agli agenti atmosferici.

2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase del conferimento.

3. Il conferimento dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando gli appositi contenitori.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione del volume e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito il servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

5. E' vietato l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi, a lato dei contenitori predisposti.

6. E' vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area privata che pubblica.

Art. 5

Raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale entro il perimetro di cui al precedente art. 4 mediante gli appositi contenitori indicati al successivo art. 8, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti.

2. La raccolta dei rifiuti sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale con frequenza bisettimanale nel Capoluogo e nelle frazioni con alta densità abitativa, settimanale o quindicinale nelle altre frazioni - salvo i periodi estivi -. Le eventuali variazioni della frequenza saranno stabilite con ordinanza sindacale, tenuto conto delle esigenze.

Art. 6

Divieto di accesso nella proprietà privata

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo, potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 7

Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

1. Il recupero di materiali destinati al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e scarica sul suolo o nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita dei rifiuti.

Art. 8

Distanze e capacità dei contenitori

(Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)

1.- I contenitori per il conferimento sono costituiti da cassonetti della capacità minima di 1100 litri costruiti con materiali resistenti, dotati di ruote, facilmente lavabili e dotati di sistema di segnalazione visiva esterna di tipo catarifrangente e devono essere collocati ad una distanza massima di m. 500 dall'immobile soggetto a tassazione.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

3. Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti verrà eseguito con mezzi meccanici appositamente predisposti, sfruttando getti d'acqua ad elevata temperatura a pressione e disinfettante, con raccolta delle acque di lavaggio.

La frequenza di lavaggio e di disinfezione dei cassonetti sarà di almeno due volte al mese nel periodo giugno - settembre e di una volta al mese nel periodo ottobre - maggio.

Art. 9

Servizio di raccolta non in regime di privativa

(Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone in cui non viene, per qualsiasi motivo, effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a ml. 200 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art. 10
Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio
(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 9. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.

CAPO I°
RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

Art. 11
Spazzamento e raccolta

1. Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani esterni viene svolto dalla gestione del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito per i rifiuti urbani interni.

2. Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani esterni sulle rive di torrenti, fiumi o simili, nonché di scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art 1, comma 2, del presente regolamento.

Art. 12
Contenitori porta rifiuti

1.- Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto opportuno appositi contenitori per rifiuti cartacei.

2. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 13
Sgombero della neve

1. In caso di nevicate l'Amministrazione Comunale provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante la rimozione della neve e sgombero delle sedi stradali carreggiabili dagli incroci e dagli spiazzi prospicienti gli edifici pubblici e dei luoghi di pubblico interesse e lo spargimento di cloruri o di consentite miscele crioridate per dissolvere neve e ghiaccio.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 14
Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 15
Rifiuti provenienti da cimiteri

1. Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2. Per tali rifiuti, si rimanda a quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

3. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri pubblici, quali fiori secchi, lumini esauriti, carte ecc. si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

Art. 16
Obblighi vari

1. Le persone che conducono cani od altri animali, per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse provvedendo, eventualmente, ad adeguata pulizia.

2. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio di nettezza urbana nel pieno rispetto del D.P.R. 8.2.1954 n. 320, Regolamento di polizia veterinaria e del D.L.vo 14.12.1992 n. 508 e del Decreto Ministero Sanità 26.3.1994.

Art. 17
Rifiuti prodotti nelle aree attrezzate
per la sosta nomadi

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi, viene istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente emanate con specifica ordinanza sindacale.

Art. 18
Siringhe abbandonate

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore rigido a chiusura ermetica.

2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti speciali potenzialmente infetti.

Art. 19
Asporto di rifiuti abbandonati

1. In caso di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia urbana, preposti alla repressione delle violazioni,

provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 20

Pulizia di mercati ed aree esterne ad esercizi pubblici

1. I concessionari ed occupanti posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo conferendo i rifiuti negli appositi contenitori destinati alla raccolta.

2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 21

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti:

- a) pulizia periodica di fontane, fontanelle e monumenti pubblici;
- b) diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- c) espurgo di pozzetti stradali e caditoie;
- d) defissione di manifesti abusivi, cancellazione di scritte non consentite.

2. Con deliberazione di consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta rifiuti altri servizi.

Art. 22

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti ivi abbandonati, anche da terzi.

2. In caso di abbandono di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 23

Pulizia dei fabbricati e della altre aree scoperte private

1. Le aree ed i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono, inoltre, essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 24

Istituzione e scopo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1988, N. 475 e del D.M. 29 maggio 1991 le attività di smaltimento rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tali quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

3. L'Amministrazione comunale potrà attivare in forma sperimentale, indi se del caso in forma definitiva, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte potranno essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.

Art. 25

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
- per i rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, N. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 25;
- per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- per rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche qualitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- per recupero: ogni azione intesa a ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 26
Rifiuti urbani pericolosi

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, N. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, N. 361, conve rtito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, N. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 136 in data 12 giugno 1991.

Art. 27
Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento, polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati nei siti ritenuti idonei a seguito provvedimento sindacale su proposta del responsabile del servizio;

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett.a) sarà affidato con apposita convenzione a ditta specializzata o a mezzo consorzio di smaltimento.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

Art. 28
Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori separando la frazione umida dalle restanti.

Art. 29
Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti devono essere collocati in area pubblica accanto ai contenitori per i rifiuti solidi urbani interni a partire dalle ore 18:00 del giorno antecedente a quello fissato per la raccolta, o nelle apposite ecopiazze, se esistenti. Si renderà comunque quanto prima opportuno l'allestimento di un centro per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, in quanto lo stanziamento a lato dei cassonetti potrebbe causare, se protratto, inconvenienti igienico-sanitari e disagi all'utenza.

2. I beni obsoleti oggetto di conferimento vanno disposti in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

3. E' vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole e di fermate del trasporto pubblico.

4. La raccolta dei rifiuti ingombranti, da effettuarsi con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/1982, avverrà con frequenza mensile nella prima settimana di ogni mese. Giorno della settimana ed orario di raccolta saranno individuati con ordinanza sindacale.

5. Potrà essere svolta la raccolta dei rifiuti ingombranti a richiesta dei cittadini.

Art. 30

Raccolta di vetro e plastica carta e metallo

1. La raccolta dei materiali in vetro e plastica carta e metallo provenienti dalle utenze domestiche deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

2. E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

3. La raccolta di vetro e plastica avverrà con frequenza mensile. Giorno del mese ed orario di raccolta saranno individuati con ordinanza sindacale. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata si provvederà ad un passaggio di raccolta straordinario.

Art. 31

Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Art. 32

Utilizzo dei contenitori

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata, con l'eccezione dei rifiuti ingombranti per i quali valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 28, dovrà avvenire a mezzo dei contenitori speciali collocati nelle apposite ecopiazzole dall'Amministrazione comunale.

Art. 33

Esercizio delle raccolte differenziate

1. Gli enti o imprese che, anche per conto del Comune, gestiscano servizi per la raccolta differenziata sono tenuti alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.

Art. 34

Informazione agli utenti

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazione delle singole frazioni raccolte;

- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 35

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, della Legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della Legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 36

Associazioni di volontariato

1. Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 37

Rifiuti speciali assimilati

(Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 38

Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'art. 10 - bis del D.Lgs. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2 - quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 39

Smaltimento dei rifiuti speciali - corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 40

Smaltimento dei rifiuti speciali - convenzione

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;

- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 41

Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e tenuto a comunicare alla regione o provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

Art. 42

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Questo Comune in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, N. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. N. 915/82, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO V RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 43 Rifiuti speciali tossici e nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 44 Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 43. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VI DIVIETI CONTROLLO SANZIONI

Art. 45 Divieti

- A) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- B) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- C) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- D) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- E) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- F) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente ridotti di volume.
- G) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- H) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- I) E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- J) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 25 e 26.
- K) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- L) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti J) e K) del presente articolo.
- M) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

N) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

O) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio a terzi espressamente autorizzati.

P) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

Q) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 46

Controlli e Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

3. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento, è istituito in ambito comunale l'Osservatorio dello smaltimento rifiuti, che sarà operante in seno alla già istituita Commissione consiliare permanente preposta alla urbanistica - lavori pubblici- ambiente.

Art. 47

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 24 e seguenti o specifiche norme generali.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. N. 915/1982.

4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dalla L.R. 30/87 art. 35 così come modificato dall'art. 34 della L.R. 65/88.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 49
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè nè possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 50
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del C.R.C., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 51
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale di igiene;
- C) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 52
Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.